

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI  
DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE  
Legge 210 del 02.08.2004 / D.Lgs. 122 del 20.06.2005**

<b>Numero polizza:</b>	<b>Codice Cantiere / Convenzione N.:</b>
------------------------	--

<b>Dati del Contraente</b>	
Ragione sociale:	Comune:
P.I./C.F.:	Provincia:
Sede legale (indirizzo):	CAP:

<b>Dati del Cantiere:</b>	
Indirizzo cantiere:	Provincia:
Comune:	CAP:

<b>Dati del Beneficiario:</b>	
Nome:	
Cognome:	
Nato a:	
Residente a:	
C.F.:	

<b>Durata della garanzia (ai soli fini del calcolo del premio):</b>
Dal _____ al _____

<b>Somma massima garantita</b>
€ _____

<b>Premio di polizza unico anticipato fino al _____</b>				
Premio imponibile €	Imposte €	Premio lordo €	Contributo CONSAP €	Totale €

<b>Proroghe trimestrali dal _____</b>		
Premio imponibile €	Imposte €	Totale proroga €

La presente polizza è stata emessa in 3 originali in Torino, il \_\_\_\_\_

Il Contraente.....

Io sottoscritto autorizzo la Banca sottoindicata ad addebitare sul c/c n. \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, CIN \_\_\_\_\_ il premio totale alla firma, il contributo CONSAP, il premio delle eventuali proroghe trimestrali ed ogni altro importo che verrà comunicato da \_\_\_\_\_, dovuti in forza della presente polizza, dandone corrispondente credito alla Compagnia.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Il Titolare del conto

Timbro e firma filiale  
(comprensivo della denominazione della Banca e della Filiale)

.....

.....

## PREMESSO CHE

- a) l'Impresa ..... con sede in ..... (in seguito denominata Contraente) C.F. .... ha in corso di realizzazione un intervento edilizio ubicato nel Comune di ..... (convenzione/concessione n..... del .....), per la costruzione di n.....unità immobiliari;
- b) il Contraente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita (in seguito denominato contratto preliminare) con il Sig. .... (in seguito denominato Beneficiario), nato a ..... il ....., residente in ..... C.F. ...., relativo a un'unità immobiliare identificata ..... al prezzo complessivo di €.....;
- c) il preliminare prevede il versamento degli importi anticipati di seguito indicati alle scadenze pure esse indicate:

Importo	Scadenza	Importo	Scadenza	Importo	Scadenza
€		€		€	
€		€		€	
€		€		€	
€		€		€	
€		€		€	
€		€		€	

- d) il preliminare non prevede, prima del trasferimento della proprietà, altri diversi corrispettivi a carico del beneficiario rispetto a quanto comunicato al punto c);
- e) il preliminare prevede il pagamento degli anticipi esclusivamente attraverso versamento sul c/c n. .... in essere presso ....., Cod. CAB ....., Cod. ABI ..... e Cod. CIN ..... intestato al contraente;
- f) il preliminare prevede come termine per la stipula del rogito notarile di compravendita la data del .....
- g) il Contraente è tenuto a prestare in base alla Legge 210 del 2.8.2004 e D.Lgs. 122 del 20.06.2005 idonea polizza fideiussoria per il caso in cui, a termini di legge, incorra in una situazione di crisi che non consenta il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile di compravendita dell'immobile costruito,

## TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta ..... (in seguito denominata "Compagnia"), autorizzata con Provvedimento I.S.V.A.P. n.340 del 30/09/1996, pubblicato nella G.U. n. 236 dell'08/10/1996, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata in ....., con la presente polizza ed alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario, nell'interesse del Contraente, fino a concorrenza della somma massima assicurata di € ..... (.....) per capitale a garanzia della restituzione delle somme versate dal beneficiario al Contraente come descritte al punto c) delle premesse in forza del preliminare descritto al punto b) che si allega alla polizza a farne parte integrante, per l'ipotesi in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi come previsto dall'art. 3 n. 2 D.Lgs. 122/2005, oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e fino al momento in cui si è verificata la detta situazione di crisi.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Oggetto della garanzia** - La Compagnia si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario nell'interesse del Contraente, nei limiti della somma massima assicurata definita sopra, a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme versate anticipatamente dal Beneficiario per l'acquisto dell'unità immobiliare secondo i termini e le modalità convenute nel preliminare descritto nelle premesse, oltre interessi come per legge, qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 3 n. 2 D.Lgs. 122/2005 che non consenta al Beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo di acquisto.

Eventuali somme anticipate ulteriori rispetto a quanto descritto nel preliminare e non previamente approvate dalla Compagnia con apposita appendice alla polizza sono escluse dalla garanzia.

La polizza non copre le conseguenze patrimoniali del ritardo del contraente nel trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare.

**Art. 2 - Durata della garanzia – Calcolo del premio** – La presente garanzia cessa automaticamente al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di preliminare.

Il premio come liquidato nel frontespizio è rapportato al termine contrattuale di esecuzione del preliminare.

Qualora, nel termine indicato nel frontespizio, il preliminare non abbia trovato esecuzione, la garanzia è automaticamente prorogata di 3 mesi in 3 mesi, fino a che non se ne determini la cessazione.

Il premio per ogni proroga trimestrale è indivisibile, dovuto dal Contraente in via anticipata nella misura liquidata nel frontespizio della polizza.

Il mancato pagamento del premio o dei supplementi per maggior durata non è opponibile al beneficiario.

**Art. 3 – Perfezionamento della polizza** – La presente polizza per considerarsi valida ed efficace deve essere sottoscritta oltre che dalla Compagnia dal Beneficiario e dal Contraente in tutti e tre gli originali di competenza di ognuna delle parti.

**Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro** – Al verificarsi di una delle situazioni di crisi di cui all'art.2 D.Lgs.122/2005, è obbligo del beneficiario, prima di assumere qualsiasi iniziativa in rapporto al preliminare garantito, comunicare tempestivamente alla Compagnia le notizie ricevute, fornendo copia della eventuale documentazione (comunicazione di pignoramento, di fallimento, di concordato ecc). La Compagnia potrà in tale evenienza, anche prima del verificarsi dei termini legali per il pagamento, versare al beneficiario l'importo garantito relativo agli acconti erogati fino alla data oltre agli interessi, così estinguendo le garanzie di polizza. In tale caso il beneficiario dovrà fare contestuale cessione alla Compagnia dei diritti derivanti dal contratto preliminare, sostituendo la Compagnia a se stesso nella propria posizione contrattuale. In tutti i casi, prima di escutere formalmente la polizza o dichiarare la risoluzione del preliminare garantito il beneficiario si consulterà previamente con la Compagnia per verificare la praticabilità di eventuali soluzioni concordate.

**Art. 5 - Pagamento** – Ricorrendo i presupposti dell'art. 3 n. 2 e n. 3 D.Lgs. 122/2005 e sempre ch  le consultazioni di cui all'art.4 che precede non abbiano avuto effetto, il pagamento delle somme dovute verr  eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, corredata da idonea documentazione bancaria comprovante l'ammontare delle somme versate dal Beneficiario stesso in forza del preliminare con le modalit  descritte in premessa sub c) e d), oltre agli interessi legali come da art. 3 n. 1 D.Lgs. 122/2005.

Resta inteso che la Compagnia rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 CC.

In nessun caso il beneficiario potr  addivenire a transazioni con il contraente o con le relative procedure senza preventivo assenso della Compagnia.

**Art. 6 - Crediti del Contraente verso il Beneficiario – Diritto di prelazione** – In caso di escussione la Compagnia avr  diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento da parte della Compagnia.

Il Beneficiario   obbligato a comunicare alla Compagnia l'eventuale notifica ricevuta ex art. 9 n. 2 D.Lgs 122/2005 ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso il Beneficiario eserciti tale diritto, trover  applicazione l'art. 9 n. 4 D.Lgs relativo all'obbligo di restituzione alla Compagnia.

**Art. 7 – Obbligo di comunicazione a carico del Beneficiario** – Il Beneficiario   tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni ritardo nella progressione dei lavori dell'immobile rispetto alle previsioni contenute nel preliminare, nonch  ogni notizia che condizioni negativamente le possibilit  di tempestivo adempimento del contratto garantito. Il Beneficiario   tenuto altres  a comunicare tempestivamente i pagamenti eseguiti successivamente alla stipula delle presente polizza, secondo le previsioni di cui al punto c) delle premesse.

**Art. 8 - Obbligo di comunicazione a carico del Contraente** - Il Contraente   tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia, dietro richiesta di quest'ultima, lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione nonch  la stipula di tutti i preliminari di vendita relativi all'intervento edilizio ancorch  non oggetto della presente garanzia e dei relativi pagamenti in acconto.

Il Contraente   tenuto altres  a comunicare immediatamente ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nell'esecuzione del preliminare.

In ogni caso la Compagnia potr  procedere, con preavviso non inferiore a giorni tre a tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari che riterr  necessari in ordine all'andamento dell'operazione ed il Contraente   obbligato a mettere a disposizione della Compagnia o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli.

**Art. 9 – Recesso** – In qualunque momento e senza alcun obbligo di motivazione, prima che siano esauriti da parte del Beneficiario i pagamenti di cui al punto c) delle premesse, la Compagnia potr  comunicare il proprio recesso a mezzo lettera raccomandata al Beneficiario ed al Contraente. All'atto della ricezione della comunicazione di recesso il Contraente si adoperer  per conseguire da altro garante una nuova polizza riferita agli acconti da versarsi successivamente al recesso. In tal caso la Compagnia comunicher  al Beneficiario la permanenza in vigore della polizza limitatamente agli importi gi  versati e garantiti.

Ove ci  non sia possibile e qualora non raggiunga diversi accordi con il Beneficiario, decorsi 60 giorni dalla comunicazione del recesso, il preliminare si intender  risolto ed il Contraente sar  tenuto a restituire al Beneficiario gli acconti percepiti, oltre interessi legali secondo legge. In quest'ultima ipotesi, avuta la conferma dell'avvenuta restituzione degli acconti, la Compagnia restituir  al Contraente l'intero premio versato.

Qualora il Contraente non restituisca gli importi indicati sopra, a tanto provveder  la Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Beneficiario, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 3 n. 2 D.lgs 122/2005.

In ogni caso Contraente e Beneficiario rinunciano a qualsiasi eccezione o pretesa risarcitoria nei confronti della Compagnia dipendente dall'esercizio del diritto di recesso.

**Art. 10 – Cessione del beneficio** – Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non pu  essere ceduto senza il preventivo assenso scritto della Compagnia. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ci  comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione n  traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potr  essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario.

L'indennizzo eventualmente dovuto al Beneficiario sar  versato dalla Compagnia nelle forme indicate dal cessionario.

**Art. 11 – Surrogazione e regresso** - Nel limite di quanto da essa corrisposto, anche a termini dell'art. 9 delle C.G.A., la Compagnia   surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Il Beneficiario fornir  alla Compagnia tutti i documenti necessari per il proficuo esercizio dell'azione verso il Contraente.

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Compagnia, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza, anche ai sensi dell'art. 8 C.G.A., con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 12 – Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c. la Compagnia potr  richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con la Compagnia;
- b) protesti o esecuzioni a carico del contraente ed ogni altra ipotesi di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
- c) liquidazione o trasformazione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di inadempimento o ritardo agli obblighi di cui al rapporto garantito escluse le cause di forza maggiore;
- e) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Compagnia;
- f) omesso ingiustificato adempimento all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8 C.G.A.;

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Compagnia a garanzia del regresso fino a che permangano per la Compagnia gli obblighi della presente polizza; la Compagnia restituir  al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Compagnia   irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempimento agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al Beneficiario senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Compagnia, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 15 - Foro competente** - Il foro competente, per le eventuali controversie, a scelta della parte attrice,   quello dell'Autorit  giudiziaria del luogo ove hanno sede il Contraente o la Compagnia o dove ha residenza o domicilio il Beneficiario.

Il Contraente

Il Beneficiario

La Compagnia

.....

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano, per quanto di competenza, di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: art.1 - Oggetto della garanzia – esclusione delle conseguenze del ritardo; art.2 - Cessazione e proroga automatica della garanzia – pagamento dei premi di proroga; art.3 - Inefficacia della polizza per mancata sottoscrizione di tutte le parti su tutti gli originali; art.5 - Obblighi in caso di sinistro - Preventiva comunicazione alla Compagnia; art.9 - Facoltà di recesso della Compagnia. Rinuncia di Contraente e Beneficiario ad ogni eccezione o pretesa risarcitoria; art.11 - Rinuncia del contraente alle eccezioni in sede di surroga regresso; art.12 - Deposito cautelativo –utilizzo delle somme; art.14 - Forma delle comunicazioni; art.15 - Foro competente.

Il Contraente

Il Beneficiario

.....


.....

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (e successive modifiche e integrazioni) sulla "Tutela dei dati personali", il Contraente dichiara di aver ricevuto e preventivamente letto l'informativa predisposta da ..... Ai sensi degli artt. 23 e 26 del Dlgs 196/2003 acconsente che ..... tratti dati personali che lo riguardano e acconsente alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero dei medesimi dati ai soggetti di cui al punto 4 dell'informativa, inteso che tali operazioni avverranno esclusivamente per scopi inerenti all'espletamento dei rapporti derivanti dalla sopra menzionata copertura assicurativa o da obblighi di legge.

Il Contraente ..... acconsente (indicare NON se si vuole negare il consenso) al trattamento dei dati personali che lo riguardano per le finalità di informazione e promozione commerciale di cui al punto 2, lett c) dell'informativa privacy.

Il Contraente

.....



## APPENDICE N.1 ALLA POLIZZA n \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- ∞ nel testo del preliminare garantito è prevista la facoltà del beneficiario di richiedere anticipatamente il trasferimento di proprietà dell'immobile, previo accatastamento e frazionamento della ipoteca fondiaria, ad un prezzo proporzionale allo stato di avanzamento della costruzione dell'unità immobiliare e delle parti comuni;
- ∞ la convenzione stipulata tra Compagnia e contraente venditore per la emissione delle polizze prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, possa farsi luogo, a richiesta della Compagnia, al subentro di questa nella realizzazione del contratto garantito;
- ∞ le possibili modalità di subentro sono concordemente identificate dalle parti nella rogitazione dell'immobile prevista dal primo alinea che precede e nella successivo rilascio di garanzia da parte della società sull' esecuzione dell'opera, ferma restando la responsabilità del contraente per quanto da esso realizzato;
- ∞ tale soluzione è valutata dalle parti in coerenza con la finalità dei contratti stipulati con il venditore e con le finalità della legge in quanto assicura al beneficiario il conseguimento dell'immobile compromesso;

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE

La procedura di subentro del garante potrà essere richiesta dal garante al beneficiario ed al venditore unicamente nei seguenti casi:

- a. peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del venditore;
- b. cessione della azienda del venditore o di un suo ramo, trasformazione societaria o liquidazione volontaria senza preventiva approvazione della società;
- c. ritardo nella esecuzione dell'intervento o sospensione dei lavori quando il ritardo o la sospensione superino mesi..... e non siano dipendenti da cause di forza maggiore;
- d. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nelle concessioni ad edificare o nelle diverse autorizzazioni urbanistiche o sanitarie o comunque inerenti l'intervento edilizio, gravi violazioni del piano di sicurezza e delle norme antinfortunistiche;
- e. mancato o ritardato pagamento dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancata realizzazione tempestiva delle opere di urbanizzazione o mancato pagamento degli oneri o del costo di costruzione;
- f. violazione delle norme contrattuali relative alla veicolazione dei pagamenti ed al conto dedicato di cui all'art.....che precede o *mancata anche parziale costituzione delle garanzie previste all'art.....che precede;*
- g. rifiuto del venditore a consentire l'esercizio del controllo da parte della Compagnia o dei suoi incaricati;
- h. protesti a carico del venditore, ingiunzioni o sequestri o ipoteche giudiziali a suo carico, anche se non ricadenti sull'immobile oggetto dell'intervento;
- i. ipoteche consensuali o altre iscrizioni o trascrizioni sull'immobile in costruzione in eccesso a quelle dichiarate nel preliminare;
- j. verifica di escussioni a danno della Compagnia su polizze fideiussorie emesse nell'interesse del venditore, fatta salva l'ipotesi in cui il venditore fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione.

Il garante comunicherà al beneficiario il ricorrere di una delle condizioni di cui sopra e inviterà contraente e beneficiario a richiedere l'accatastamento (ove ancora non attuato), il frazionamento dell'ipoteca e il trasferimento della proprietà dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova, con contestuale offerta da parte del beneficiario al contraente del prezzo contrattuale per la ipotesi in esame, pari al prezzo previsto nel preliminare ridotto in proporzione al valore dei lavori non ancora effettuati sull'immobile e sulle parti comuni. Le eventuali controversie sul prezzo saranno risolte da un terzo nominato dalle parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di .....anche in conformità ad analoga clausola contenuta nel preliminare. Il terzo nominato agirà con equo apprezzamento. Qualora gli anticipi corrisposti in corso di contratto dovessero superare il prezzo attuale dell'immobile, il contraente sarà costituito in debito di tale differenza, ferma restando per il suddetto importo la garanzia originaria della Compagnia, con facoltà per la Compagnia di definire il conguaglio al termine della realizzazione della unità immobiliare.

Conseguito il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario, la Compagnia ed il beneficiario definiranno convenzionalmente le modalità di prosecuzione.

Il beneficiario sarà tenuto a mettere a disposizione della Compagnia il residuo prezzo contrattuale non versato all'atto del trasferimento della proprietà, eventualmente di intesa con la Banca mutuante, se era previsto nel preliminare il parziale accollo/voltura del mutuo come metodo di pagamento. La Compagnia garantirà al beneficiario la realizzazione dell'unità immobiliare, e, direttamente o per il tramite di ausiliari all'uopo incaricati, stipulerà o procurerà i contratti di appalto/fornitura necessari alla conclusione dell'opera. Il beneficiario presterà la propria collaborazione, ove richiesto, impegnandosi altresì a sottoscrivere tutti i documenti e gli atti che saranno necessari al completamento dell'opera.

E' convenuto fino da ora che il termine di esecuzione del contratto subirà uno slittamento di almeno anni uno rispetto ai termini originari senza alcuna conseguenza di danno a carico delle parti e sarà comunque rapportato alla effettiva esigenza temporale di ridefinizione dei contratti di appalto e di esecuzione dei lavori residui.

La Compagnia garantirà al beneficiario il completamento dell'immobile. La garanzia, per un massimale pari al prezzo originario dell'immobile previsto nel preliminare, coprirà i maggiori costi per la realizzazione finale dell'unità immobiliare e della quota di parti comuni rispetto al prezzo contrattuale convenuto nel preliminare garantito.

I pagamenti che la Compagnia sosterrà direttamente verso appaltatori, fornitori, società di controllo e direzione lavori e comunque inerenti la conclusione dell'opera andranno imputati a decurtazione dei singoli massimali delle suddette polizze, in proporzione alla somma complessiva dei massimali delle polizze emesse sull'intervento, salva la considerazione del diverso stato di finiture delle singole unità immobiliari al momento del trasferimento della proprietà.

Restano espressamente esclusi dall'obbligo di esecuzione quei lavori particolari/aggiuntivi che non abbiano trovato previsione o disciplina nel preliminare o che non siano stati, successivamente, approvati espressamente dalla Compagnia.

Il garante rilascerà al beneficiario la polizza postuma decennale prevista dal Dlgs 122/2005, addebitando i relativi costi al contraente.

Il contraente è fino da ora irrevocabilmente impegnato a restituire alla Compagnia le somme che questa dovrà esborsare a favore degli acquirenti o degli appaltatori/fornitori. Più precisamente sono a carico del contraente tutte le somme che saranno pagate dalla Compagnia a titolo di maggiori costi complessivamente sostenuti rispetto ai costi previsti dal preliminare per l'acquisto della unità

immobiliare e della quota di parti comuni, tenendo anche conto delle eventuali somme anticipate pagate in più nel corso del contratto rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile nello stato di fatto all'atto del rogito.

Sono inoltre a carico del contraente le spese sostenute dalla Compagnia per attuare il subentro, conseguire la stipula dei contratti con appaltatori/fornitori, di sorveglianza e direzione tecnica dei lavori nonché il costo delle polizze CAR e Postuma.

Il Contraente

Il Beneficiario

La Compagnia

.....

.....

Agli effetti di cui all'art.1341 e segg. CC i sottoscritti dichiarano, per quanto di competenza, di approvare specificamente i seguenti articoli:

- art.1 (casi di subentro),
- art.2 (obbligo di vendita/acquisto nello stato-definizione del prezzo-ricorso al terzo)
- art.4 (messa a disposizione del residuo prezzo)
- art.5 (termine di esecuzione)
- art.8 (obbligo di rimborso).

Il Contraente

Il Beneficiario

.....

.....

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (e successive modifiche e integrazioni) sulla "Tutela dei dati personali", il Contraente dichiara di aver ricevuto e preventivamente letto l'informativa predisposta da ..... Ai sensi degli artt. 23 e 26 del Dlgs 196/2003 acconsente che ..... tratti dati personali che lo riguardano e acconsente alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero dei medesimi dati ai soggetti di cui al punto 4 dell'informativa, inteso che tali operazioni avverranno esclusivamente per scopi inerenti all'espletamento dei rapporti derivanti dalla sopra menzionata copertura assicurativa o da obblighi di legge.

Il Contraente .....acconsente (indicare NON se si vuole negare il consenso) al trattamento dei dati personali che lo riguardano per le finalità di informazione e promozione commerciale di cui al punto 2, lett c) dell'informativa privacy.

Il Contraente

.....

La presente appendice è stata emessa in 3 originali in Torino, il \_\_\_\_\_

FAC SIMILE